STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

# Art. 138

## Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare

Il Comitato di esercizio, la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina devono sentire l'incolpato, qualora questi lo richieda, prima di esprimere il loro parere. Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia. Per le predette mancanze, sia l'incolpato, sia la persona di fiducia potranno essere presenti alla trattazione orale davanti ai suindicati organi consultivi.

Versione in vigore dal 19 marzo 1974, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato |
| Estremi | Legge 26 marzo 1958, n. 425 |
| Titolo | VII — Disciplina |
| Capo | II — Competenza e procedimento per la irrogazione delle sanzioni disciplinari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-138-assistenza-dell-incolpato-durante-il-procedimento-disciplinare/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it